



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Collegio composto dai magistrati

Dott. Mario Tuttobene                      Presidente  
Dott. Emanuela Giordano                Giudice relatore  
Dott. Paolo Gibelli                        Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 12466/2018 promossa da :

**OLCESE GIOVANNI**

**ALESSANDRO DI VASTA**

- avv. LO BIANCO MARIA ROSARIA

**ATTORI**

**CONTRO**

**FIE SRL**

- avv. Guido Galliano

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per parte attrice**

“Accertare e conseguentemente dichiarare l’inesistenza e/o la nullità e/o l’invalidità e/o l’inammissibilità della deliberazione assembleare assunta dalla società F.I.E. S.r.l. il 5/7/2018 per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto di citazione, assumendo ogni opportuno e consequenziale provvedimento.

Con vittoria integrale di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e accessori, come per legge.”



**Per parte convenuta**

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili o improponibili le domande formulate dai Sigg.ri Giovanni Olcese e Alessandro Di Vasta, comunque respingendole perché infondate. Vinte le spese”.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Giovanni Olcese e Alessandro Di Vasta hanno convenuto in giudizio la società F.I.E. S.r.l. allegando:

- di esserne stati nominati Amministratori con assemblea ordinaria dei soci in data 7/5/2018, con la partecipazione dell’intero capitale sociale così suddiviso:  
per il 49% in titolarità di Anna Maria Villani;  
per il 19 % in titolarità di Maria Cristina Olcese;  
per il 30% in titolarità di Mirko Vulcanile;  
per il 2%, già facente capo al *de cuius* Federico Olcese, in titolarità degli eredi Anna Maria Villani, Ada Maria Olcese, Maria Cristina Olcese, Giovanni Olcese, in comunione indivisa fra costoro per quote uguali ( 0,5%), i quali avevano nominato rappresentante comune Giovanni Olcese;
- di essere stati successivamente revocati con delibera dell’Assemblea del 5/7/2018, convocata dai soci Mirko Vulcanile e Maria Cristina Olcese, che aveva nominato quest’ultima quale nuova amministratrice della società;
- che tale delibera non era stata iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Genova perché il Conservatore del Registro aveva ritenuto “non soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 2479 c. 6 e 2479 bis c. 3 del c.c.”;
- che, successivamente alla decisione del Conservatore di non iscrivere la delibera, Maria Cristina Olcese aveva consegnato al Registro Imprese documentazione integrativa, affermando che il Sig. Di Vasta aveva presenziato all’Assemblea del 5/7/2018 quale procuratore *ad negotia* della Sig.a Villani e che la costituzione dell’assemblea sarebbe stata regolare, in presenza della maggioranza del capitale;
- che, anche a seguito di tali precisazioni, il Conservatore aveva confermato il rifiuto di iscrivere la delibera nel Registro delle Imprese;
- che tali dinieghi erano stati impugnati da Maria Cristina Olcese al Giudice del Registro di Genova.

Sulla base di tali assunti hanno impugnato la delibera in data 5.7.2018, sostenendo:



- che era stata assunta in violazione del quorum costitutivo, ai sensi dell'art. 2479 bis comma II c.c. e art. 13.11 Statuto FIE, con la presenza del solo 49,5% del capitale sociale (30% Vulcanile e 19,5% Maria Cristina Olcese);
- che nella documentazione integrativa inviata al Conservatore del Registro delle imprese era stato falsamente attestato, da parte di Maria Cristina Olcese, che, nel verbale di assemblea già inviato, "non è stato bene precisato che il dr. Di Vasta era stato considerato presente anche quale procuratore della sig.ra Villani e delle quote di Sua proprietà del 49%", laddove, al contrario, il Di Vasta aveva partecipato unicamente in qualità di amministratore della società;
- che era stata erroneamente computata la quota di partecipazione di Maria Cristina Olcese in misura del 19,5% invece che del 19%, atteso che la quota dello 0,5% era detenuta in comunione indivisa ed era rappresentata dal rappresentante comune degli eredi, Giovanni Olcese;
- che l'assemblea era stata convocata dai soci Maria Cristina Olcese e Mirko Vulcanile a ciò non legittimati, difettando il presupposto del rifiuto o dell'inerzia degli Amministratori, in violazione di legge e statuto;
- che era stata omessa la convocazione del rappresentante della comunione ereditaria della quota del 2% caduta in successione.

Gli attori hanno concluso, chiedendo "accertare e conseguentemente dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inammissibilità della deliberazione assembleare assunta dalla società F.I.E. S.r.l. il 5/7/2018 ... assumendo ogni opportuno e consequenziale provvedimento", previa sospensione della delibera, ai sensi degli artt. 2479 ter 3° comma cod. civ. e 669 e 700 c.p.c..

La società F.I.E. si è costituita in giudizio in persona del Curatore speciale, all'uopo nominato, eccependo l'inammissibilità e l'improponibilità delle domande per l'applicabilità della clausola arbitrale contenuta nello statuto societario.

La società convenuta rilevava altresì come l'avvenuta sostituzione della delibera impugnata con altra delibera assembleare, di incontestata validità ed assunta in data 21/7/2018, con la quale erano stati nominati Amministratori della società gli stessi attori, avesse reso inammissibile l'impugnativa proposta.

Il Giudice, con ordinanza in data 18.12.2018, respingeva l'istanza di sospensione della delibera impugnata, sul rilievo che la stessa non era più produttiva di effetti, in quanto superata dalle determinazioni assunte in data successiva.

Autorizzato lo scambio delle memorie istruttorie e precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

\*\*\*



L'art. 29 dello Statuto societario recita: “ Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e dall'organo di controllo o dal revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro unico nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nel cui circondario ha sede la società”.

La clausola in esame fa specifico riferimento anche alle controversie che siano promosse da Amministratori e Sindaci, a prescindere dal fatto che essi siano anche soci della S.r.l..

Parte attrice ha contestato la deferibilità a giudizio arbitrale della presente controversia per il fatto che la delibera assembleare impugnata conterrebbe attestazioni false.

In prima memoria parte attrice ha chiarito che “La sig.ra Maria Cristina Olcese, al fine esclusivo di procurare a se un vantaggio, ha dichiarato nel verbale dell'assemblea oggi impugnato, che il sig. Di Vasta avrebbe partecipato all'assemblea dei soci Fie non solo nella sua qualità di co-amministratore ma anche quale procuratore della sig.ra Villani.

In particolare la sig.ra Olcese Maria Cristina ha allegato un ulteriore foglio al verbale di assemblea in cui ha espressamente dichiarato che il Di Vasta sarebbe comparso nella sua qualità di procuratore della Villani al sol fine di aggirare la normativa sui quorum delle assemblee dei soci di s.r.l. e pertanto per poter dichiarare validamente costituita l'assemblea e potersi auto nominare amministratore della società Fie!”

Secondo parte attrice, dunque, “Maria Cristina Olcese ha commesso un reato di falso, riportando nel verbale di assemblea del 5 luglio 2018 delle informazioni non rispondenti a quanto effettivamente dichiarato dal sig. Di Vasta, di ciò la sig.ra Olcese né risponderà nelle sedi opportune.”

Parte attrice ha quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale “Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei Terzi “ (Cass. Civ. 1 sez. del 23/02/2015 n. 3772), assumendo che nel caso di specie l'inserimento di false attestazioni nel verbale si porrebbe in contrasto “con le norme dettate a tutela di interessi generali che trascendono quelli del singolo socio”, per cui la presente controversia dovrebbe essere sottratta alla competenza arbitrale.

Premesso che la dichiarazione di cui si assume la falsità non è contenuta nel verbale di assemblea (prodotto sub. doc. 2) ma, in un ulteriore foglio allegato al verbale, che non è prodotto in causa, osserva il Collegio che “L'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (Cassazione Civile, Sez. I, 12 settembre 2011, n. 18600).



L'impugnazione di delibera assembleare non è certamente svincolata dall'iniziativa di parte e come tale è, quindi, compromettibile in arbitri.

Oltre a ciò va considerato che, in ordine alla contestazione delle attestazioni contenute in un verbale di assemblea ordinaria di società di capitali, la Suprema Corte ha stabilito che il verbale assembleare sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea ha natura di scrittura privata e, pur essendo dotato di una sua efficacia probatoria, non è tuttavia dotato di fede privilegiata e i soci possono pertanto far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà con qualsiasi mezzo di prova. ( cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 30/10/2019) 16 dicembre 2019, n. 33233).

L'eventuale inserimento nel verbale di attestazioni false equivale pertanto ad un falso ideologico in scrittura privata: tale ipotesi, anche nel vigore dell'art. 485 c.p., era, per unanime giurisprudenza, considerato non penalmente rilevante, essendo punita solamente la falsità materiale. Tale articolo è poi stato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Ne consegue che anche assumendo che il verbale impugnato contenga dichiarazioni false ciò non escluderebbe la competenza arbitrale sulla controversia in esame restando coinvolti interessi non sottratti alla disponibilità delle parti.

L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per l'esistenza di clausola arbitrale deve quindi essere accolta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da seguente tabella

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità media**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.025,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.349,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 2.492,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.705,00
<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 7.571,00</b>

P.Q.M.

Il Tribunale



dichiara inammissibile l'impugnazione per esistenza di clausola arbitrale;

condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 7.571,00  
per onorari oltre spese generali ed oneri di legge.

Genova, 8.3.2021

IL GIUDICE ESTENSORE

Emanuela Giordano

IL PRESIDENTE

Mario Tuttobene

